



CLAUSOLE OBBLIGATORIE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- **Indicare CIG, CUP e CUI, oggetto e categoria, importi, incidenza percentuale e incidenza della manodopera in relazione alle lavorazioni che si intendono subappaltare, indicate in sede di offerta;**
- **In relazione alle prestazioni da subappaltare indicare la qualificazione tecnico professionale del Subappaltatore, ed in caso di prestazioni di cui alla L. n° 190/2012 l'indicazione che il Subappaltatore è soggetto iscritto nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) della Prefettura territorialmente competente.**

Clausole da inserire nel contratto di subappalto:

- 1) Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità assoluta, la seguente clausola:
Art. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, relativo al subappalto di parte dei lavori di, il cui contratto principale è stato sottoscritto con l'Ente, identificato con il CIG n°, assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.
A questo proposito, il Signor in qualità di legale rappresentante (o altro titolo), dell'Impresa (subappaltatrice), comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente e che i soggetti delegati a operarvi sono il/i Sig. / Sig.ra
Il Signor in qualità di legale rappresentante (o altro titolo), dell'Impresa (appaltatrice), comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente e che i soggetti delegati a operarvi sono il/i Sig. / Sig.ra
La parte, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.¹
- 2) Le Imprese firmatarie del contratto di subappalto dichiarano di conoscere e di accettare che, ai sensi dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, del D. Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora, successivamente all'autorizzazione al subappalto, siano comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive.
- 3) Ai sensi dell'art. 119, co. 2-bis, è prevista clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;

¹ Secondo il Comunicato del Presidente Anac del 26 marzo 2025 avente ad oggetto: "Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità": "per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità"

- 4) Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., il contraente principale e il Subappaltatore sono responsabili in solido per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto nei confronti della Stazione appaltante, nonché per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n° 276/2003 *(ad esclusione delle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., lettere a) e c)*.
Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., l'Affidatario è inoltre solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 5) Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., il Subappaltatore si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore.
Qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, il subappaltatore si impegna, altresì, ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale.
- 6) Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, applica il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo così individuato, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
- 7) Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., l'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all'Impresa subappaltatrice senza alcun ribasso *(al fine di consentire la verifica dell'effettiva applicazione della disposizione citata, occorre che nella tabella prezzi siano specificamente indicati i costi della sicurezza e della manodopera pattuiti tra le Imprese firmatarie)*.
- 8) Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, indicate nei documenti di gara, che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).
- 9) Il Subappaltatore, ai sensi e per gli effetti della L. n° 68/1999, così come modificata dalla L. n° 247/2007, dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali e antinfortunistici per il personale dipendente OPPURE di non essere tenuto al rispetto della Legge n° 68/99, così come modificata dalla Legge n° 247/2007 in quanto.....
- 10) Ad integrazione del presente contratto di subappalto si fa richiamo al contratto di appalto principale sottoscritto con l'Ente in data, identificato con il CIG n°, e alla documentazione di gara. In particolare, si fa rinvio ai seguenti documenti: ;
- 11) All'appalto si applicano le clausole relative ai Cam, indicati nel progetto esecutivo dell'opera.